



COMUNITÀ ROTALIANA – KÖNIGSBERG

Provincia di Trento

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 52 di data 22.12.2020

OGGETTO: ART. 174 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 E SS.MM.. BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2021, 2022 E 2023 E RELATIVI ALLEGATI. APPROVAZIONE

SFI/EG/eg

L'anno duemilaventi addì ventidue del mese di dicembre alle ore 14.30, visti gli atti d'ufficio, il Commissario straordinario sig. GIANLUCA TAIT,

EMANA

il decreto in oggetto.

Assiste il Vice Segretario Generale dott. Antonio Salvago.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Richiamata la deliberazione di Giunta Provinciale n. 1616 dd 16.10.2020 di nomina del Commissario Straordinario della Comunità Rotaliana Königsberg nella persona del sig. Gianluca Tait a partire dal 16.10.2020 per un periodo di sei mesi, con eventuale proroga di un massimo di ulteriori tre mesi da parte della Provincia Autonoma di Trento.

Premesso che dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126.

Richiamata la Legge Provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42)", che in attuazione dell'art. 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio degli Enti locali e dei loro Enti e organismi strutturali) della Legge regionale 3 agosto 2015 n. 22, dispone che gli Enti locali trentini e i loro Enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio contenute nel titolo I del Decreto Legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto.

Premesso che la stessa L.P. 18/2015, all'art. 49, comma 2, individua gli articoli del Decreto legislativo n. 267 del 2000 che si applicano agli Enti locali.

Rilevato che il comma 1 dell'art. 54 della Legge provinciale di cui al paragrafo precedente prevede che "in relazione alla disciplina contenuta nel Decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale".

Richiamato l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2017, gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di Bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Considerato che gli schemi armonizzati di cui all'Allegato 9 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm. prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e la previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa.

Dato atto che l'unità di voto per l'approvazione del Bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa.

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza.

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

Dato atto pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in Bilancio si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che

si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il Bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce "di cui FPV (Fondo Pluriennale Vincolato)", all'ammontare delle somme che si prevede di imputare negli esercizi successivi.

Dato atto inoltre che sono iscritte in Bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel Bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.

Dato atto che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in Bilancio in base alle richieste dei Responsabili dei Servizi e sulla base delle richieste fornite dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2021-2023;

Preso atto che l'art. 50 della L.P. 9 dicembre 2015 (che recepisce l'art. 151 del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.), fissa il termine di approvazione del Bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, "i termini di approvazione del Bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo 2 previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)".

Richiamata la Legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", e che al comma 3-bis dell'art.106 prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinario del 31 dicembre.

Richiamato altresì il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2021 sottoscritto in data 16 novembre 2020, in cui si condivide l'opportunità del differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 di comuni e comunità fissandolo in conformità alla proroga stabilita dalla normativa nazionale sopra richiamata.

Preso atto della deliberazione dell'Assemblea n. 3 di data 28 maggio 2020 esecutiva, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2019.

Verificato che l'elaborazione dell'Allegato "Risultato presunto di amministrazione" è avvenuta sulla base del comma 3, dell'art. 187 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. "Composizione del risultato presunto di amministrazione", come modificato dal D.Lgs. 126/2014.

Atteso che nel Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 è stato iscritto il fondo di riserva nei limiti previsti dall'art. 166 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm., sulla base delle indicazioni contenute nel D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e relativi allegati.

Preso atto che l'art. 1, comma 169 della Legge 296/06 (Legge Finanziaria 2007) prevede che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*

Rilevato che con delibera del Comitato Esecutivo n. 100 di data 07 settembre 2020 è stata confermata la tariffa intera per l'accesso alla mensa da parte degli alunni delle istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione e formazione, con età non superiore ai 20 anni prevista per l'anno scolastico 2018/2019.

Rilevato altresì che le tariffe del nido sono rimaste inalterate rispetto a quanto stabilito dalla delibera del Comitato Esecutivo n. 59 di data 16 maggio 2016, come rilevato dalla delibera del Comitato Esecutivo n. 97 di data 18 agosto 2020.

Atteso che l'art. 8, comma 1 della Legge provinciale 27 dicembre 2015 n. 27 stabilisce che: "A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 cessano di applicarsi le disposizioni provinciali che disciplinano gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Gli enti locali assicurano il pareggio di Bilancio secondo quanto previsto dalla normativa statale e provinciale in materia di armonizzazione dei bilanci [...]".

Atteso che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, punto g) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm., al Bilancio di previsione finanziario è allegata la Nota Integrativa, il cui contenuto è declinato al comma 5 dello stesso articolo.

Vista quindi la Nota Integrativa che costituisce l'Allegato n. 3.

Visto il comma 1 dell'art. 18-bis del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm., il quale prevede che le Regioni, gli Enti locali e i loro Enti e organismi strumentali, adottano un sistema di indicatori semplici, denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del Bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni, redatto secondo lo schema di cui al Decreto del Ministro dell'Interno del 23.12.2015, ed allegano, ai sensi del comma 3, il piano degli indicatori al Bilancio di previsione o al budget di esercizio e al Bilancio consuntivo o al Bilancio di esercizio.

Visto pertanto il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio", accluso al Bilancio di previsione finanziario 2021-2023.

Dato atto che il Commissario Straordinario, con proprio Decreto n. 34 di data 10 dicembre 2020, ha approvato, così come è previsto dall'art. 170 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm., il Documento Unico di Programmazione 2021-2023.

Dato atto che il Commissario Straordinario, con proprio Decreto n. 35 di data 10 dicembre 2020, ha approvato, così come è previsto dall'art. 174 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm., lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 di cui all'Allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e relativi allegati, compresa la Nota Integrativa.

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore con nota ns. prot. n. C13-12441 di data 21 dicembre 2020, secondo quanto previsto dall'articolo 210 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 e dall'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm..

Ritenuto pertanto necessario procedere, così come previsto dagli artt. 170 e 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm. all'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023, dei relativi allegati e della Nota Integrativa.

Constatato che successivamente all'approvazione del Bilancio il Commissario Straordinario provvederà, con l'adozione del Piano Esecutivo di Gestione, previsto ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., ad assegnare le risorse ai singoli Responsabili dei Servizi.

Atteso che, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm., con la deliberazione di approvazione del rendiconto si provvederà al riaccertamento ordinario e quindi ad aggiornare automaticamente gli stanziamenti di entrata e di spesa del Bilancio di previsione seguendo il criterio di imputazione sulla base della rispettiva esigibilità e scadenza (criterio della c.d. competenza finanziaria potenziata).

Ritenuto di dichiarare, in considerazione di provvedere agli adempimenti conseguenti, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 4 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2.

Rilevato che con deliberazione del Consiglio di Comunità n. 27 di data 19 dicembre 2019, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022 e i relativi allegati

e nella stessa seduta consigliare è stata approvata, con deliberazione n. 26, la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020-2022;

Vista la deliberazione del Comitato Esecutivo della Comunità n. 175 di data 30 dicembre 2019, immediatamente esecutiva, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 parte finanziaria;

Vista la deliberazione del Comitato Esecutivo della Comunità n. 54 di data 11 maggio 2020, immediatamente esecutiva, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 e ss.mm.;

Visti:

- il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge Regionale del 3 maggio 2018, n. 2;
- la L.P. n. 18/2015 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L n.42/2009)
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e ss.mm.;
- la deliberazione dell’Assemblea n. 31 del 16.11.2011 immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il modello organizzativo della Comunità ed individuati gli atti di competenza della Giunta della Comunità e di quelli gestionali propri del Segretario Generale e dei Responsabili di Servizio;
- lo Statuto della Comunità Rotaliana-Königsberg;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio di Comunità n. 11 di data 21 maggio 2018 e ss.mm.;

Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di decreto, si esprime, ai sensi degli art. 185 e 187 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige”, parere favorevole in ordine ai riflessi del medesimo sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Firmato: Il Responsabile del Servizio Finanziario – dott.ssa Evelyn Giovannini

Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di decreto, si esprime, ai sensi degli art. 185 e 187 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige”, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del medesimo.

Firmato: Il Responsabile del Servizio Finanziario – dott.ssa Evelyn Giovannini

DECRETA

1. **di approvare** il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e relativi allegati, nel quale si richiama la presente, che forma parte integrante ed essenziale della deliberazione, redatto secondo gli schemi di cui all'Allegato 9 al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm., con unico e pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria, nelle risultanze finali che si riportano nel seguente prospetto:
2. **di approvare** l'Allegato 2 al Bilancio di previsione 2021-2023, contenente quanto previsto dall'art. 172 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm., che forma parte integrante e sostanziale della deliberazione;
3. **di approvare** la Nota Integrativa allegata al Bilancio di previsione 2021-2023 (Allegato n. 3), nel quale si richiama la presente, che forma parte integrante e sostanziale della deliberazione;

4. **di dare atto** che il Revisore si è espresso favorevolmente con parere ns. prot. C13-12441 di data 21 dicembre 2020, così come previsto dall'articolo 210 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e dall'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.;
5. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 174, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm., il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 verrà pubblicato sul sito Internet dell'Ente, sezione "Amministrazione Trasparente", secondo gli schemi di cui al DPCM 22.09.2014;
6. **di dare atto** che il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 verrà trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) entro 30 giorni dall'approvazione, secondo gli schemi di cui all'allegato tecnico di trasmissione ex art. 5 del DM 12.05.2016 ed aggiornato il 18.10.2016: l'invio dei dati alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) assolve all'obbligo previsto dall'art. 227, comma 6 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. di trasmissione telematica alla Corte dei Conti;
7. **di dare atto** che successivamente all'approvazione del Bilancio il Commissario Straordinario definirà il Piano Esecutivo di Gestione definito per il triennio 2021-2023;
8. **di dichiarare** il presente decreto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 comma 4 del C.E.L. approvato con la Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 per le motivazioni espresse in premessa;
9. **di dare evidenza**, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 23/92, che avverso il presente decreto sono ammessi:
 - opposizione al Commissario straordinario, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, 5° comma del C.E.L. approvato con la Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, o per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi del DPR 24.11.1971, n. 1199
 - ricorso giurisdizionale al tribunale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.(N.B. quando l'atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale, non è ammesso il ricorso straordinario da parte dello stesso interessato).

REFERTO DI PUBBLICAZIONE:

Ai sensi dell'art. 183, comma 4, del C.E.L. approvato con la L.R. 3 maggio 2018 nr. 2 il presente decreto, dichiarato immediatamente esecutivo, è pubblicato all'albo telematico, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi (dal 24.12.2020 al 03.01.2021).

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Gianluca Tait

f.to digitalmente

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
dott. Antonio Salvago

f.to digitalmente